

Del. n. 513/2015/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere, relatore
Emilia TRISCIUOGGIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 4 novembre 2015;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 31 dicembre 2014, n. 266, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2015;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2013, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 15 aprile 2014, n. 11;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013";

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2013 del **Comune di Crespina (PI)**, con deliberazione del 6 agosto 2015 n. 375;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 18 agosto 2015;

VISTA la delibera del Consiglio del comune di Crespina Lorenzana del 10 settembre 2015, n. 43 (con allegata attestazione del responsabile dell'area programmazione economico finanziaria) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2013 dell'ex comune di Crespina, pervenuta alla Sezione in data 12 ottobre, prot. 6061;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'Ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 4 novembre 2015;

UDITO il relatore, cons. Nicola Bontempo;

CONSIDERATO

- che dalla “specificata pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, tale avanzo non è sufficiente a ricostituire i fondi vincolati, per cui il risultato di amministrazione è sostanzialmente negativo.

In sede istruttoria, infatti, è stato rilevato che l'ente non ha provveduto a ricostituire i vincoli erosi dalla gestione corrente 2012 per euro 197.200,54 e che inoltre a fronte dell'eliminazione di residui passivi di parte capitale (euro 25.585,69) non compensati per intero dall'equivalente eliminazione del residuo attivo (euro 323,52) l'ente non ha provveduto a vincolare la corrispondente quota di avanzo realizzato pari ad euro (22.262,17). E' stato, inoltre, rilevato che non vi è avanzo libero sufficiente a ricostituire tali vincoli per cui si rileva un disavanzo sostanziale di euro quale sommatoria tra i vincoli non ricostituiti dalla gestione 2012 e quelli della gestione 2013 pari ad euro 231.125,83.

L'ente, nelle controdeduzioni scritte, ha ribadito quanto già rappresentato alla Sezione nel corso dell'istruttoria, e ha dichiarato che per quanto “riguarda la somma di € 197.200,54 vincolata alla parte capitale ma erosa dalla gestione corrente, l'ente ha provveduto in sede di bilancio 2014 a ricostituire la componente vincolata nell'avanzo di amministrazione che in sede di consuntivo 2014 è riconfluita nella parte investimenti”.

La Sezione aveva rilevato la medesima grave irregolarità con specifica pronuncia di accertamento (deliberazione del 23 luglio 2014 n. 158), emessa in sede di esame del rendiconto 2012.

In relazione a tale pronuncia specifica la Sezione, con deliberazione del 30 ottobre 2014 n. 216, ha valutato l'inottemperanza dell'ente all'obbligo di adottare e trasmettere i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Inoltre con particolare riferimento al risultato di amministrazione 2012, che, seppur positivo, non risultava tuttavia sufficiente a ricostituire i fondi vincolati generando sostanzialmente un disavanzo di amministrazione, veniva preclusa, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, l'attuazione di programmi di spesa per un importo pari al disavanzo sostanziale di amministrazione 2012 quantificato in euro 197.200,54 e per il quale non risultava individuata una idonea e concreta fonte di finanziamento.

La stessa situazione era stata rilevata dalla Sezione con specifica pronuncia (deliberazione n. 106 del 18 aprile 2013), emessa in sede di esame del rendiconto 2011; in cui si contestava un disavanzo sostanziale pari ad euro 33.843,94.

In relazione a tale pronuncia specifica la Sezione, con deliberazione 29 luglio n. 257, aveva ritenuto idoneo il provvedimento adottato dall'Ente, in merito al ripristino dei vincoli all'interno dell'avanzo di amministrazione ma, ne rinviava di fatto l'apprezzamento, in merito all'effettività di tali misure, alla verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere sui successivi atti di bilancio.

La verifica del ripristino dei vincoli nel risultato di amministrazione 2012, comunicata dall'Ente con la trasmissione delle misure correttive al rendiconto 2011, era stata effettuata dalla sezione con l'analisi del questionario relativo al rendiconto 2012.

In tale sede era, al contrario, emerso che l'avanzo 2012, generato dalla gestione residui di parte capitale, come sopra evidenziato, non è sufficiente nemmeno a ricostituire i vincoli di parte capitale erosi con la gestione 2012, pertanto tali risorse non possono logicamente essere state utilizzate per ricostituire i vincoli erosi con la gestione 2011.

Come specificato nel paragrafo II.1.1 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, tale risultato è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni patologiche e contrario ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria.

La non corretta composizione dell'avanzo di amministrazione comporta oltre ad un utilizzo improprio di fondi aventi un vincolo di specifica destinazione, anche criticità negli equilibri di bilancio, quando questi vengono garantiti con quote di avanzo in realtà non disponibili.

Pertanto, sussistendo un disavanzo sostanziale di amministrazione al 31 dicembre 2013, la Sezione ritiene necessaria l'adozione di provvedimenti idonei a ripristinare, nei termini suddetti, una corretta gestione finanziaria.

E' stato rilevato il mancato accantonamento, nell'ambito del risultato di amministrazione 2013, del fondo svalutazione crediti, nella misura di almeno il 25 per cento dei residui riferiti ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni, come disposto dall'art. 6, comma 17, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. 7 agosto 2012 n. 135.

A fronte di residui vetusti del titolo I pari ad euro 4.045,12 l'ente non ha costituito un fondo svalutazione crediti di mentre avrebbe dovuto vincolare nell'avanzo un importo almeno pari al 25 per cento e quindi pari ad euro 1.011,28.

L'ente, nelle controdeduzioni scritte, ha dichiarato che "in riferimento ai residui attivi del Tit. I entrata antecedenti il 2009 per € 4.045,12 non confluiti nel fondo svalutazione crediti, si fa presente che è stata incassata nel 2014 la somma di euro 135,18, e che la restante somma di euro 3.909,94 è stata eliminata in sede di consuntivo".

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che la legge regionale del 22 novembre 2013, n. 69 ha istituito dal 1 gennaio 2014 il nuovo comune di Crespina Lorenzana per fusione dei comuni di Crespina e Lorenzana.

- che, in riscontro alla citata deliberazione n. 375/2015, in riferimento al risultato di amministrazione e con particolare riguardo alle criticità relative alla presenza di un disavanzo sostanziale di amministrazione, il responsabile dell'area programmazione economico finanziaria del comune di nuova istituzione di Crespina Lorenzana attesta, nella nota allegata alla delibera del Consiglio comunale n. 43/2015, che il nuovo Comune ha adottato gli appositi provvedimenti per la rimozione delle irregolarità riscontrate, all'ex comune di Crespina, con deliberazione della Corte dei Conti — Sezione Toscana n. 375/2015; in particolare, nel bilancio di previsione 2014, del nuovo comune di Crespina Lorenzana, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 29 del 08/09/2014, l'ente ha stanziato apposito capitolo di spesa corrente "per ricostituzione componenti vincolate avanzo di amministrazione" con uno stanziamento di euro 197.200,54. "Tale somma è stata iscritta ed accantonata al Titolo I della spesa ed ha permesso di garantire gli equilibri di bilancio di parte corrente, inoltre, non essendo stata impegnata nel corso dell'esercizio finanziario, è risultata economia di bilancio confluita nel successivo avanzo di amministrazione. Con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 18/05/2015 l'ente ha approvato il Rendiconto della gestione 2014 del comune di Crespina Lorenzana, dal quale è risultato un avanzo della gestione di competenza di euro 200.414,67 di cui euro 197.200,54 quali fondi per finanziamento spese in conto capitale. La gestione finanziaria 2014 ha chiuso con un avanzo di amministrazione di euro 1.211.422,52 di cui euro 1.174.566,21 risultano fondi vincolati per il finanziamento di spese in conto capitale. In tale somma è ricompreso anche l'avanzo vincolato suddetto di euro 197.200,54";

- che, in riscontro alla citata deliberazione n. 375/2015, in riferimento al risultato di amministrazione e con particolare riguardo al mancato accantonamento, nell'ambito del risultato di amministrazione 2013, del fondo svalutazione crediti, il responsabile dell'area programmazione economico finanziaria del nuovo comune di Crespina Lorenzana attesta, nella nota allegata alla delibera del consiglio comunale n. 43/2015, che in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, è stata eliminata la somma di euro 3.909,94 quale residuo attivo del titolo I antecedente l'esercizio 2009, per la quale non era stato costituito un idoneo fondo svalutazione crediti;

RITENUTO

- che le irregolarità segnalate, essendo inerenti una gestione conclusa, non possono trovare strumenti idonei alla loro effettiva rimozione, ma possono comportare esclusivamente modifiche nelle procedure contabili ovvero modifiche nella programmazione di gestioni future;

- che la Sezione, nel caso di specie, ritiene di *prendere atto* dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia evitato, per il futuro, il ripetersi delle irregolarità riscontrate sull'esercizio 2013;

- che l'irregolarità segnalata all'ex comune di Crespina e riferita al risultato di amministrazione 2013, con particolare riguardo alle criticità relative alla presenza di un disavanzo sostanziale di amministrazione, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'apprezzabile attività posta in essere dal comune di nuova istituzione di Crespina Lorenzana che in sede di rendiconto 2014 ha dichiarato di aver provveduto alla ricostituzione dei fondi vincolati;

- che il rendiconto 2014 del nuovo comune di Crespina Lorenzana deve garantire il complessivo ripristino dei vincoli erosi dall'ex comune di Crespina in sede di consuntivo 2013;

- che l'irregolarità segnalata all'ex comune di Crespina e riferita al risultato di amministrazione 2013, con particolare riferimento riguardo al mancato accantonamento, nell'ambito del risultato di amministrazione 2013, del fondo svalutazione crediti, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'apprezzabile attività posta in essere dal nuovo comune di Crespina Lorenzana che, in sede di rendiconto 2014, ha dichiarato di aver provveduto alla cancellazione dei residui attivi vetusti per i quali era richiesta la costituzione del fondo svalutazione crediti;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2013 dell'ex comune di Crespina attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze dei rendiconti successivi, che saranno oggetto di successiva valutazione ma che l'ente di nuova istituzione (comune di Crespina Lorenzana) dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

DELIBERA

Sulla base di quanto segnalato dall'ente e dei provvedimenti assunti circa il disavanzo sostanziale di amministrazione, la Sezione, pur ritenendo non rimosse le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2013, *prende atto* dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati ad evitare il ripetersi delle irregolarità rilevate.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al

Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.


La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 4 novembre 2015.

Il relatore
Nicola Bontempo



Il presidente
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il **- 5 NOV. 2015**

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli

